



Prot. n° 11777

COMUNE DI TAIIO

Provincia di Trento

PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI APERTURA E DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ANNO 2010

OGGETTO: L.P. 8 maggio 2000 n. 4 – Orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali.

IL SINDACO

Vista la L.P. 8 maggio 2000 n. 4 e ss.mm., che disciplina l'attività commerciale in Provincia di Trento, ed in particolare i seguenti articoli:

ART. 10 - Orari di apertura e di chiusura.

1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri e disposizioni emanati dai comuni ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo in ordine alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore venti. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle undici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 6, individua entro il 31 dicembre dell'anno precedente i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare al predetto obbligo; detti giorni comprendono comunque quelli dall'1 al 24 dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso dell'anno per i comuni ad economia turistica invernale individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, e cinque domeniche o festività per i restanti comuni. Il 25 e il 26 dicembre non possono essere oggetto della deroga di cui al presente comma.
5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano altresì una mezza giornata di chiusura infrasettimanale stabilita dal comune.
6. Agli esercizi del settore alimentare è comunque garantita la facoltà di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il comune definisce criteri e modalità per l'applicazione del presente comma e dei commi 4 e 5, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

ART. 11 – Comuni ad economia turistica e terziaria

1. Nei comuni e nelle località ad economia turistica, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, gli esercenti determinano liberamente gli orari giornalieri di apertura e di chiusura entro la fascia oraria dalle ore sei alle ore ventidue e trenta senza limiti di monte ore giornaliero e possono derogare agli obblighi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5. La Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i comuni e le località ad

economia turistica nonché i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali si applica la disciplina di cui al presente comma.

2. Nei comuni ad economia terziaria gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico, per determinati periodi dell'anno, dalle ore sette alle ore ventidue e trenta, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. La Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i comuni e le loro località ad economia terziaria nonché, d'intesa con gli stessi, i periodi ed i giorni nei quali si applica la disciplina di cui al presente comma.

ART. 12 – Disposizioni speciali.

1. Il presente capo, fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 di questo articolo, non si applica alle seguenti tipologie di esercizi: esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; esercizi annessi alle stazioni di servizio autostradali; rivendite di generi di monopolio; rivendite di giornali; gelaterie, rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande o di generi di gastronomia di produzione locale.
2. Il presente capo, fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 di questo articolo, non si applica inoltre, qualora siano esercitate in forma specializzata, alle attività di vendita concernenti le seguenti tipologie di beni: mobili; libri; dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette; opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe; cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; fiori, piante e articoli da giardinaggio; autoveicoli, cicli e motocicli, nonché alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica; esercizi specializzati nella vendita di "generi di gastronomia di produzione locale" e quelli che vendono "autoveicoli, cicli e motocicli".
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato nonché di esercizi e attività di cui ai commi 1 e 2. I comuni fissano l'ambito temporale dell'orario notturno e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2562 di data 13 ottobre 2000 ed in particolare l'art. 2 comma 2;

Visto l'art. 35 della L.P. 19/02/2002 n° 1;

Sentiti gli esercenti il commercio operanti nel Comune;

Visto il testo coordinato delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2562 dd. 13 ottobre 2000 e n. 2769 dd. 25 ottobre 2001, per cui la frazione di Dermulo è considerata località ad economia turistica invernale.

DISPONE

che a decorrere dal **01/01/2010** nel Comune di Taio, esclusa la frazione di Dermulo, venga applicato quanto contenuto nel presente provvedimento in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali.

Articolo 1

Orari di apertura degli esercizi commerciali. Orario notturno.

I titolari degli esercizi commerciali al dettaglio determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico entro i limiti massimi previsti dagli articoli 10 e 11 della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n.4 e dal presente provvedimento.

Gli orari massimi di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio sono i seguenti:

- per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 maggio ed il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre (periodo non turistico):
 - non prima delle ore 07.00 e non oltre le ore 20.00 entro un limite massimo giornaliero di 11 ore;
- per il periodo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre (periodo turistico):
 - dalle ore 06.00 alle ore 22.30 senza limiti di monte ore giornaliero.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Per "orario notturno" si intende:

- per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 maggio ed il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre:
 - fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 07.00;
- per il periodo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre, periodo turistico:
 - fascia oraria dalle ore 22.30 alle ore 06.00.

Il Sindaco, valutate le istanze motivate dei singoli operatori ed una reale esigenza dei consumatori, potrà in qualsiasi momento rilasciare le autorizzazioni per l'effettuazione dell'attività di vendita in orario notturno.

Articolo 2

Periodi turistici

Ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2562 di data 13 ottobre 2000, il Comune di Taio – frazione di Taio, Segno, Mollaro, Dardine, Tuenetto, Torra - è considerato turistico estivo, ossia nel seguente periodo: dal 1° giugno al 30 settembre. La frazione di Dermulo con le delibere della Giunta provinciale n° 2562 di data 13/10/2000 e n° 2769 di data 25/10/2001 è stata pure inclusa nelle località ad economia turistica invernale per cui detta frazione deve considerarsi turistica nei seguenti periodi: dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 30 aprile dell'anno successivo.

Durante tale periodo turistico gli esercenti hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi dalle ore 06.00 alle ore 22.30 compresi i giorni domenicali e festivi, senza alcun obbligo di chiusura infrasettimanale e senza limiti di monte ore giornaliero.

Articolo 3

Chiusura infrasettimanale

Per "mattino" si intende:

- per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 maggio ed il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre (periodo non turistico):
 - fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 13.00;
- per il periodo compresi fra il 1° giugno ed il 30 settembre (periodo turistico):
 - fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 13.00.

Per "pomeriggio" si intende:

- per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 maggio ed il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre (periodo non turistico):
 - fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 20.00;

- per il periodo compresi fra il 1° giugno ed il 30 settembre (periodo turistico):
 - fascia oraria dalle ore 13.00 alle ore 22.30.

Al di fuori che nel periodo di maggiore afflusso turistico, e quindi anche nel mese di dicembre, è fatto obbligo agli operatori di tenere chiusi i propri esercizi una mezza giornata infrasettimanale, da scegliere tra i seguenti giorni: LUNEDI' – GIOVEDI' – SABATO.

Articolo 4

Aperture domenicali e festive

Durante il periodo non turistico gli esercizi devono effettuare la chiusura obbligatoria nei giorni domenicali e festivi.

E' consentita l'apertura domenicale e festiva nel mese di dicembre, quindi anche nella domenica compresa tra il 24 ed il 31 dicembre, tranne che nelle giornate di Natale 25 dicembre e di S. Stefano 26 dicembre.

Relativamente all'anno 2010 le quattro domeniche o festività nelle quali è possibile derogare all'obbligo di chiusura sono state collocate nelle seguenti giornate:

- domenica 10 ottobre 2010;
- domenica 17 ottobre 2010;
- domenica 24 ottobre 2010;
- domenica 31 ottobre 2010.

Per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune provvederà ad individuare, con apposito provvedimento, le quattro domeniche o festività nelle quali è consentito derogare all'obbligo di chiusura.

Relativamente al settore alimentare o misto: in caso di più festività consecutive è consentita l'apertura antimeridiana (vedi definizione di "mattino") nel secondo giorno domenicale o festivo.

Articolo 5

Attività miste

Qualora l'attività di vendita al dettaglio sia esercitata congiuntamente all'attività di pubblico esercizio, di distribuzione automatica di carburanti, di farmacia o di generi di monopolio, l'esercente effettua gli orari previsti per l'attività prevalente.

Articolo 6

Campo di applicazione

Il presente provvedimento non si applica alle attività e tipologie di esercizi di cui all'articolo 12 della Legge Provinciale 8 maggio 2000, n.4 salvo quanto stabilito relativamente all'orario notturno. Esso non si applica inoltre al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 13 della legge stessa, alle forme speciali di vendita di cui all'articolo 17, al commercio all'ingrosso esercitato in via esclusiva ed alle attività escluse dall'applicazione della legge ai sensi dell'articolo 30, comma 2 della medesima.

Taio, 22/12/2009

IL SINDACO

Campadelli dott Bruno

